



...omissis...

Fascicolo URAV n. 4111/2023

Oggetto: Richiesta di parere del RPCT del Comune ...omissis... in merito all'accesso agli atti di un procedimento per l'accertamento di un abuso edilizio (prot. n. 62489 del 31 luglio 2023).

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in merito alla gestione di un procedimento di accertamento di abuso edilizio ed alla trattazione del connesso procedimento di accesso agli atti da parte dell'esponente - si rappresenta quanto segue.

I quesiti posti attengono alla discrezionalità delle scelte spettanti all'amministrazione comunale e, pertanto, l'Autorità non può esprimersi nel merito. Tuttavia, in un'ottica di leale cooperazione tra istituzioni si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di massima sulla gestione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, su quello di accesso agli atti ex l. n. 241/1990.

In riferimento al procedimento di accertamento dell'abuso edilizio si precisa che la segnalazione presentata dal privato costituisce un'attività d'impulso all'azione procedimentale del Comune, il quale interviene nell'esercizio di un pubblico interesse. L'esponente, quindi, non assume il ruolo di "parte" del procedimento, in quanto non risulta titolare di una situazione giuridicamente rilevante. Tuttavia, quest'ultimo - in qualità di cittadino - avrà diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte dal soggetto pubblico nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa.

Ne consegue che gli esiti del procedimento potranno essere resi noti nell'ambito degli obblighi di pubblicazione ex art. 23 d.lgs. n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi), laddove in caso di inosservanza il privato potrà proporre istanza di accesso civico cd. "semplice" ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013. Si ricorda che la norma impone la pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi d'indirizzo politico e dai dirigenti esclusivamente in forma di "elenchi". Ciò non toglie che gli enti, nell'ambito della propria discrezionalità e al fine di implementare la trasparenza delle attività, possano decidere di pubblicare i provvedimenti in forma integrale, sebbene debitamente omissati nel rispetto della disciplina della *privacy*.

Inoltre, il cittadino interessato può proporre istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013. In tal caso, l'amministrazione valuta se accogliere o rigettare la richiesta esclusivamente al ricorrere di uno dei limiti previsti dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. In merito si ricorda che l'istituto in parola si sostanzia in una forma di accesso "*non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione*".

L'accesso generalizzato differisce dall'accesso civico cd. "semplice" in quanto non limitato a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ed improntato alla più ampia conoscibilità, incontrando come unici limiti "*il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2*" e "*delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)*".

L'istituto si differenzia altresì dall'accesso cd. "documentale" previsto dalla l. n. 241/1990, in base alla quale il privato che chieda di conoscere un atto amministrativo deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", dovendosi escludere che l'istituto possa tradursi in uno strumento di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione. L'accesso documentale, pertanto, consente una conoscenza in profondità, sebbene limitata ai dati "pertinenti". Spetta, in ogni caso, all'amministrazione effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti, temperando l'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa con la tutela di interessi superiori, quali quelli declinati dall'art. 24 l. n. 241/1990. È opportuno che l'ente dia atto in motivazione delle valutazioni svolte, rappresentando in modo chiaro le ragioni di un eventuale rigetto dell'istanza, riconducibili alla mancanza dei presupposti normativi (ad esempio, assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, indisponibilità del documento richiesto, ecc.) ovvero alla sussistenza di uno o più limiti previsti dall'art. 24 l. cit.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 26 settembre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente